



Senza semplificazioni l'economia non riparte

Migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione è, da anni, una delle priorità indicate dall'Unione Europea per garantire una crescita sostenibile e inclusiva e nell'anno in cui abbiamo più che mai bisogno di una amministrazione efficiente non si può più tergiversare. Confartigianato lo ha ribadito con forza al Governo agli Stati Generali dell'economia lo scorso giugno. Il Decreto Semplificazioni recepisce alcune proposte di Confartigianato per ridurre la zavorra di burocrazia sulle piccole imprese. Ma su molti aspetti, per esempio il Codice dei contratti pubblici, la semplificazione è ancora timida. Va smontato il castello di complicazioni del Codice e bisogna tradurre in norme generali il modello 'ponte Morandi', oltre a valorizzare il principio del 'km 0' nell'assegnazione degli appalti dando priorità alle aziende locali, più vicine a dove si intende costruire l'opera.

Il giudizio sul Decreto Semplificazioni è positivo ma il provvedimento rappresenta solo un primo passo ed è condizionato dalla reale capacità di scaricare a terra effetti concreti in termini di maggiore efficienza della amministrazione pubblica e minori complicazioni per gli imprenditori. Troppe sono le norme di principio non attuate a partire dal principio del "once only", per il quale non dovrebbero essere richieste all'impresa informazioni già note, o a quello del "one in one out", per cui per ogni nuova norma introdotta deve sostituire una esistente, o al divieto di "gold plating", ovvero di introdurre oneri e adempimenti superiori rispetto a quelli richiesti dalle normative europee in fase di recepimento

negli ordinamenti nazionali. Secondo la Confederazione, le politiche di semplificazione degli ultimi anni hanno fallito perché vincolate a tre condizioni: invarianza delle procedure, costo zero, invarianza delle competenze dei diversi soggetti istituzionali ai diversi livelli di governo.

Per Confartigianato è indispensabile cambiare passo con una strategia per la semplificazione che faccia leva su una governance chiara ed efficace e sul coinvolgimento costante delle categorie produttive per individuare problemi, priorità e soluzioni. In questo 2020 più che mai con gli interventi di emergenza verso i cittadini e le imprese connessi anche all'uso di ingenti risorse europee (non è mai capitato di dover investire al meglio una così alta quantità di risorse in un così ristretto lasso di tempo) l'efficienza della PA deve essere la priorità.

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: <i>Ancora chiarimenti sul Decreto Rilancio</i>	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: <i>Cosa cambia in materia di integrazione salariale e per la Cig in deroga</i>	da pag. 9
Credito: <i>I tassi di agosto</i>	da pag. 11
Affari Generali: <i>Bando contributo per imprese con sede a Meldola</i>	da pag. 12
Ambiente e Sicurezza: <i>Decreto Rilancio e Superbonus 110%</i>	da pag. 14
Categorie e Mercato: <i>Comparto benessere obbligo di chiusura il 15 agosto</i>	da pag. 18

Le novità della detrazione del 110% dopo la conversione del “decreto rilancio”

La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del DL n. 34 (decreto “Rilancio”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio - Supplemento ordinario n. 25, ha apportato diverse modifiche sostanziali alla disciplina della super detrazione del 110%, introdotta per migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e per contribuire al rilancio del settore edile (articolo 119). In particolare: l’ecobonus potenziato è stato esteso alle seconde case, con possibilità, per ogni contribuente, di fruirne al massimo su due immobili; sono variati i tetti di spesa agevolabile, ora agganciati al numero delle unità che compongono l’edificio; l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio risulta ampliato, essendovi state ricomprese Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale nonché associazioni e società sportive dilettantistiche; sono stati esclusi dalla detrazione gli immobili classificati nelle categorie catastali di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9); per quelli vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la riqualificazione energetica è “premiata” anche in assenza di interventi “trainanti”; finestra temporale più ampia di sei mesi, fino al 30 giugno 2022, per gli istituti autonomi case popolari; ammessi al superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione e la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Soggetti beneficiari

Possono fruire del superbonus nella misura del 110%:

- ➔ i condomìni
- ➔ le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni (al massimo su due unità immobiliari, oltre agli interventi sulle parti comuni), che possiedono o detengono l’immobile al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio (proprietario, nudo proprietario, titolare di altro diritto reale di godimento - usufrutto, uso, abitazione o superficie -, titolare di contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, familiari del possessore o detentore dell’immobile)
- ➔ gli istituti autonomi case popolari comunque

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina CHIUSO	dalle 8.30	alle 13
Martedì	mattina pomeriggio reperibilità telefonica	dalle 8.30	alle 13
Mercoledì	mattina CHIUSO	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina pomeriggio reperibilità telefonica	dalle 8.30	alle 13
Venerdì	mattina CHIUSO	dalle 8.30	alle 13
Sabato	CHIUSO		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell’associazione al numero 0543 452811

denominati e gli enti con le stesse finalità sociali in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di in house providing, per interventi su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni

- ➔ le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili assegnati ai propri soci
- ➔ gli enti del Terzo settore, ossia le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
- ➔ le associazioni e le società sportive dilettantistiche, esclusivamente per i lavori su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Interventi agevolabili

La detrazione potenziata al 110% riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 in riferimento a specifici interventi di efficienza energetica e all’adozione di misure antisismiche sugli edifici, nonché quelle per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Sono escluse dall’agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Riqualificazione energetica

Relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (per IACP ed enti assimilati, fino al 30 giugno 2022), la detrazione Irpef/Ires per lavori di efficienza energetica, ordinariamente prevista al 65 o 50% (articolo 14, DL 63/2013), spetta nella misura potenziata al 110% per gli interventi indicati ai punti che seguono. A tal fine, devono risultare rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica fissati con decreto interministeriale e assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, circostanza da dimostrare tramite attestato di prestazione energetica ante e post intervento (articolo 6, DLgs 192/2005), rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata:

Esclusivamente nelle aree non metanizzate nei comuni non interessati da procedure di infrazione sulla qualità dell'aria, è agevolata anche la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle (Dm 7 novembre 2017), mentre nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione va bene anche l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione, che spetta anche per i costi di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito, va calcolata su un tetto di spesa non superiore a 30mila euro.

➔ isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate riguardanti l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Il bonus per il "cappotto termico" va calcolato su un importo massimo di spesa non superiore a:

- 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno ("villette a schiera")

- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se non sono più di otto

- 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se sono più di otto.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal Dm 11 ottobre 2017.

➔ sostituzione, nell'ambito di lavori sulle parti comuni degli edifici in condominio, degli impianti di

climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:

- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (regolamento Ue n. 811/2013)

- a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

- di microgenerazione

- a collettori solari.

Esclusivamente nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione sulla qualità dell'aria per mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto, è agevolato anche l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt), DLgs 102/2014).

➔ La detrazione, che spetta anche per i costi di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito, va calcolata su un tetto di spesa non superiore a:

- 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se non sono più di otto

- 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se sono più di otto.

➔ sostituzione, in edifici unifamiliari o "villette a schiera", degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:

- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto

- a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

- di microgenerazione

- a collettori solari.

Esclusivamente nelle aree non metanizzate nei comuni non interessati da procedure di infrazione sulla qualità dell'aria, è agevolata anche la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle (Dm 7 novembre 2017), mentre nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione va bene anche l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione, che spetta anche per i costi di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito, va calcolata su un tetto di spesa non superiore a 30mila euro. Se rispettosi dei requisiti minimi di prestazione energetica, sono ammessi al superbonus anche gli interventi eseguiti attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio. Inoltre, la detrazione del 110% si estende - nei limiti di spesa previsti specificamente per ciascun tipo di intervento - a tutte le altre opere di efficienza energetica ammesse all'ecobonus tradizionale (come l'acquisto e posa in opera di schermature solari nonché di finestre comprensive di infissi), se le stesse sono realizzate insieme ad almeno uno dei lavori "trainanti" indicati in precedenza (si prescinde dalla compresenza di interventi trainanti in caso di edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio - Dlgs 42/2004 - ovvero quando quei lavori sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali).

Interventi antisismici

Per quanto riguarda gli interventi antisismici, sono ammesse alla detrazione del 110% le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, comprese quelle di classificazione e verifica sismica degli immobili, per interventi di messa in sicurezza statica degli edifici (ordinariamente agevolate con la detrazione del 50%) o di riduzione del rischio sismico con passaggio a una classe inferiore (fino a oggi, con bonus del 70% per le case singole e del 75% per i condomìni) o a due classi (80% per le case singole, 85% per i condomìni), con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Deve trattarsi di edifici adibiti ad abitazione e/o ad attività produttive, situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Opdm 20 marzo 2003). Agevolazione al 110% anche in caso di "sismabonus acquisti", cioè quando, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, si comprano unità immobiliari che sono state realizzate, in quelle stesse zone 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente (sempreché le norme urbanistiche lo consentano).

Si tratta, in buona sostanza, di tutti gli interventi previsti dalla disciplina del sismabonus ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del Dl 63/2013.

Qualora l'avente diritto al superbonus opti, in luogo della fruizione della detrazione, per la cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e, contestualmente, stipuli una polizza contro il rischio di eventi calamitosi per immobili

abitativi, i relativi premi saranno detraibili nella misura del 90%, anziché dell'ordinario 19% (articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir).

Il superbonus, infine, spetta pure per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se eseguita congiuntamente a uno degli interventi ammessi alla detrazione del 110%.

Impianti solari fotovoltaici

Detrazione del 110% anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, a condizione che avvenga insieme a uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico. Il tetto di spesa agevolabile è fissato a 48mila euro, con l'ulteriore limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale, ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di "ristrutturazione edilizia", di "nuova costruzione" o di "ristrutturazione urbanistica" (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), Dpr 380/2001). Fruisce del bonus pure l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nello stesso limite complessivo di spesa e in quello di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

La detrazione per gli impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, che non è cumulabile con altri incentivi o forme di agevolazione previste dalla normativa europea, nazionale e regionale (compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto), è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell'energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo.

Ricarica di veicoli elettrici

L'ultima tipologia di interventi ammessi al superbonus del 110% è l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica agevolati, ossia la realizzazione del cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Modalità di fruizione dell'agevolazione

Il superbonus del 110% deve essere ripartito, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo. È previsto che, in luogo dell'utilizzo della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, il con-

tributente possa optare per una delle due seguenti soluzioni alternative (articolo 121, DI 34/2020):

- ➔ sotto forma di sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, il quale, poi, lo recupera come credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, utilizzabile in compensazione tramite F24 e con facoltà di cessione a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- ➔ tramite cessione del credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

L'opzione può essere esercitata in relazione a ogni stato di avanzamento dei lavori, che, comunque, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo (ogni Sal deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento).

Il credito d'imposta, per il quale non si applica la disposizione che vieta di compensare i crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte e accessori di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, DI 78/2010), va usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la parte non utilizzata in un anno non può essere goduta negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso.

Per esercitare l'opzione, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Va rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ossia gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio nonché i responsabili dei Centri di assistenza fiscale. Tali soggetti devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni - indicate ai punti elenco successivi - che certificano il rispetto dei requisiti tecnici necessari e la congruità delle spese sostenute (i costi per il rilascio di questi documenti, come quelli per il visto di conformità e l'attestato di prestazione energetica, rientrano tra le spese ammesse alla detrazione).

L'opzione deve essere comunicata in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità che saranno dettate da un provvedimento attuativo

delle Entrate entro trenta giorni dal 19 luglio, data di entrata in vigore della legge 77/2020.

Sia che si fruisca della detrazione sia che si opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito, occorre:

- ➔ per gli interventi di riqualificazione energetica, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti e attestino la congruità delle spese sostenute. Una copia dell'asseverazione va trasmessa per via telematica all'Enea, secondo le modalità stabilite con decreto attuativo del Mise entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DI 34/2020
- ➔ per gli interventi antisismici, che i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi ordini o collegi, asseverino l'efficacia degli interventi rispetto alla riduzione del rischio sismico e attestino la congruità delle spese sostenute.

Nei confronti di chi rilascia attestazioni o asseverazioni infedeli, è prevista una sanzione pecuniaria da 2mila a 15mila euro per ciascuna di esse; inoltre, se il fatto costituisce reato, resta in ogni caso ferma l'applicazione delle sanzioni penali (reclusione fino a due anni). La non veridicità delle dichiarazioni comporta la decadenza dal beneficio.

I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni, per garantire il risarcimento degli eventuali danni provocati, devono stipulare una polizza assicurativa, con massimale adeguato al numero dei documenti rilasciati e agli importi degli interventi che ne sono oggetto, comunque non inferiore a 500mila euro.

Credito di imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

Con Provvedimento del 10 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità ed i termini per la fruizione del credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione disciplinati dal DL Rilancio.

È inoltre contestualmente stata emanata una Circolare contenente i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo per gli Uffici finanziari.

Di seguito riportiamo un riepilogo delle modalità e dei termini per la fruizione del credito per le spe-

se di sanificazione e l'acquisto dei dispositivi. Seguirà ulteriore informativa per quello relativo all'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Modello per la comunicazione delle spese ammissibili e della cessione del credito

Innanzitutto è previsto che per beneficiare del credito d'imposta, occorre presentare apposito Modello all'Agenzia delle Entrate per comunicare l'ammontare delle spese che ne danno diritto.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

- a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- b) i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Spese per attività di sanificazione ammissibili

Il credito di imposta spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 che possono essere suddivise nelle due seguenti categorie:

- a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) quelle sostenute per l'acquisto di:
 - 1) dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - 2) prodotti detergenti e disinfettanti;
 - 3) dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - 4) dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi

La Circolare ribadisce che i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale <<per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione>>.

È pertanto necessario conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea ai fini delle attività di controllo da parte dell'AdE.

Importo del credito

Il credito di imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata nel limite di spesa di 100.000,00 euro. Il credito massimo spettante è pertanto pari a 60.000,00 euro.

Poiché il DL Rilancio prevede un limite di spesa finanziabile dallo Stato, ai fini del rispetto dello stesso, l'ammontare massimo del credito di imposta fruibile è pari al credito di imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro l'11 settembre 2020. Va da sé che nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Per "spese sostenute nel 2020" si fa riferimento:

- a) per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio
 - degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio della data di registrazione, la stessa sarà identificata come data di pagamento;
- b) per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Termini di presentazione del Modello e utilizzo del credito

La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Nello stesso periodo di cui al punto precedente è possibile:

- a) inviare una nuova Comunicazione, che, se validamente acquisita, sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Se l'ultima Comunicazione inviata contiene le spese relative ad entrambi i crediti e la Comunicazione successiva si riferisce ad uno solo dei due, per l'altro credito di imposta resta valida l'ultima Comunicazione;
- b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Il Provvedimento specifica che la Comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulta ceduto.

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato:

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- b) in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l'AdE rende nota la percentuale di detrazione: pertanto l'utilizzo in compensazione non potrà essere antecedente all'11 settembre 2020.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta si ricorda che:

- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo previsto (limite di spesa per la percentuale comunicata dall'AdE) anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 sarà scartato;
- c) il credito non concorre al limite previsto per le compensazioni nonché a quello per il limite dei crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Si rammenta che il credito non concorre:

- ➔ alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- ➔ ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR;
- ➔ ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Cessione del credito di imposta

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

La comunicazione della cessione di cui al punto precedente avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'AdE. La comunicazione può essere effettuata a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che determina la percentuale di spettanza del credito (11 settembre 2020).

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità presenti nell'area riservata dell'AdE.

Dopo la comunicazione dell'accettazione da parte del cessionario, lo stesso può utilizzare il credito alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto:

- ➔ nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione;
- ➔ in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

Si evidenzia che la quota del credito d'imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario entro i termini sopra indicati è persa, non potendo essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta.

In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

La comunicazione della ulteriore cessione del credito è effettuata esclusivamente da parte del soggetto cedente con le stesse modalità della prima cessione così come il suo utilizzo deve avvenire con le medesime modalità e tempistiche.

Controlli

Il Provvedimento specifica che anche in caso di cessione dei crediti d'imposta restano fermi i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari.

I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

Pertanto, nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo l'amministrazione finanziaria verificherà:

- a) in capo al beneficiario originario, l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
- b) in capo ai cessionari, l'utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

Francesco Bandini

bandini@confartigianato.fo.it

CCONVERSIONE IN LEGGE D.L. 34/2020 “RILANCIO”

In data 18/07/2020 sul supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge n. 77 di conversione del Decreto Rilancio.

Di seguito le principali novità in materia di lavoro.

ART. 68 - MODIFICHE ALL'ART. 19 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

La legge di conversione ha recepito quanto già previsto dal D.L. 52/2020 del 16/06/2020 in materia di termini per la presentazione delle domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale.

La domanda per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale CIGO e FIS andranno presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Detto termine, in fase di prima applicazione, viene slittato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del D.L. 52/2020 (17 luglio 2020) se tale termine è più favorevole.

Viene introdotto, altresì, con il nuovo comma 2-bis, un termine di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione di errore da parte dell'ente di riferimento, per la ripresentazione delle domande di integrazione salariale erroneamente presentate (per trattamenti diversi rispetto a quelli spettanti o contenenti errori od omissioni tali da determinarne il rigetto).

ART. 70 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22 IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Analogamente all'articolo 68, anche per CIG IN DEROGA la legge di conversione ha recepito quanto già previsto dal D.L. 52/2020 del 16/06/2020 in materia di termini per la presentazione delle domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale.

La domanda per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga andrà presentata all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Detto termine, in fase di prima applicazione, viene slittato al trentesimo giorno successivo

vo all'entrata in vigore del D.L. 52/2020 (17 luglio 2020) se tale termine è più favorevole.

Entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo da integrare, invece, il datore di lavoro dovrà inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento delle competenze ai lavoratori.

ART. 72 - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 23 E 25 IN MATERIA DI SPECIFICI CONGEDI PER I DIPENDENTI

in fase di conversione è stata prevista la possibilità di utilizzare i 30 giorni di congedo parentale straordinario COVID fino al 31/08/2020 (prima era possibile solo fino al 31/07/2020).

Dalla data del 19/07/2020, inoltre, sarà possibile fruire del congedo anche in modalità oraria.

Si è in attesa da parte dell'Inps di una circolare esplicativa sulle modalità di richiesta del congedo in modalità oraria.

ART. 81 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 103 IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

La legge di sospensione ha abrogato l'articolo 103, comma 1 del D.L. n. 18/2020 che prevedeva che i DURC in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 conservassero validità fino al 15/06/2020.

A seguito di tale abrogazione, per i DURC trova applicazione il regime di proroga previsto dall'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 a mente del quale i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 conservano la propria validità per 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.

ART. 90 - LAVORO AGILE

La legge di conversione ha esteso il diritto allo svolgimento del lavoro agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio COVID-19, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente,

nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del Decreto 34/2020.

ART. 93 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE O RINNOVI DI CONTRATTI A TERMINE

All'articolo 93 è stato aggiunto il comma 1-bis in virtù del quale il termine dei contratti di apprendistato di 1° e 3° livello (apprendistato duale) e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Accreditati a Fsba 516,3 milioni per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese artigiane

Il 23 luglio sono stati accreditati al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato 516,3 milioni per le prestazioni di sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese artigiane in sospensione dal lavoro 'per Covid-19'. Sono pertanto nella disponibilità di Fsba tutte le risorse stanziare dal Decreto Rilancio in favore del Fondo. Ora, quindi, Fsba proseguirà con l'erogazione delle prestazioni già da tempo avviata per i mesi di febbraio e marzo. Il trasferimento delle risorse a Fsba era atteso da oltre due mesi, ripetutamente sollecitato da Confartigianato.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI AGOSTO 2020

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,960%	Euribor 3m + 5,350 = 4,910%	Euribor 3m + 6,750 = 6,310%	Euribor 3m + 8,300 = 7,860%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,560%	Euribor 3m + 3,700 = 3,260%	Euribor 3m + 4,700 = 4,260%	Euribor 3m + 5,400 = 4,960%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,560%	Euribor 3m + 3,700 = 3,260%	Euribor 3m + 4,700 = 4,260%	Euribor 3m + 5,400 = 4,960%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,810	Euribor 3m + 5,150 = 4,710%	Euribor 3m + 6,300 = 5,860%	Euribor 3m + 8,300 = 7,860%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,960%	Euribor 3m + 2,900 = 2,460%	Euribor 3m + 4,700 = 4,260%	Euribor 3m + 5,400 = 4,960%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,560%	Euribor 3m + 3,700 = 3,260%	Euribor 3m + 4,700 = 4,260%	Euribor 3m + 5,400 = 4,960%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,810%	Euribor 3m + 5,150 = 4,710%	Euribor 3m + 6,750 = 6,310%	Euribor 3m + 8,300 = 7,860%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,560%	Euribor 3m + 3,700 = 3,260%	Euribor 3m + 4,700 = 4,260%	Euribor 3m + 5,400 = 4,960%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,560%	Euribor 3m + 3,700 = 3,260%	Euribor 3m + 4,700 = 4,260%	Euribor 3m + 5,400 = 4,960%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,810%	Euribor 3m + 5,150 = 4,710%	Euribor 3m + 6,300 = 5,860%	Euribor 3m + 7,500 = 7,060%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,960%	Euribor 3m + 2,900 = 2,460%	Euribor 3m + 3,800 = 3,360%	Euribor 3m + 4,900 = 4,460%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,560%	Euribor 3m + 3,700 = 3,260%	Euribor 3m + 4,700 = 4,260%	Euribor 3m + 5,400 = 4,960%

Bando contributo per imprese con sede a Meldola

Per sostenere le piccole imprese maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria, il Comune di Meldola concede un contributo così articolato:

1. Contributo affitto (€ 500,00 una tantum),
2. Contributo dehors (50% della spesa fino ad un massimo di € 500,00),
3. Contributo Tosap (100% della quota relativa a n. 2 mensilità).

Possono presentare domanda le ditte con un numero di addetti inferiore a 15, con sede operativa nel Comune di Meldola, esercenti le seguenti attività:

- ➔ Commercio al dettaglio,
- ➔ Attività di somministrazione alimenti e bevande,
- ➔ Artigianato e attività di servizi alla persona,
- ➔ Agriturismi, servizi turistici e strutture ricettive,
- ➔ Commercio su aree pubbliche.

Alla domanda dovranno essere allegati: copia del documento di identità del sottoscrittore, autocertificazione della regolarità contributiva/previdenziale o DURC in corso di validità e, a seconda del tipo di contributo richiesto, copia della documentazione comprovante le spese sostenute (fatture e relativi pagamenti) oppure autocertificazione relativa alla regolarità del pagamento dell'affitto. Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 31/08/2020 ore 12.00.

Paolo Liverani

liverani@confartigianato.fo.it




Confartigianato
FORLÌ


GLOBAL
SISTEMI

Ecobonus, Sisma Bonus, sconto in fattura e cessione del credito

Confartigianato di Forlì con la partnership di Global Sistemi Srl ti aiuta a districarti nella gestione dell'Ecobonus del 110%.

Tra gli interventi previsti dal Decreto Rilancio:

- Isolamento termico delle superfici
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento
- Installazione fotovoltaico, di batterie di accumulo e colonnine elettriche
- Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica.

Le nuove detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati anche dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.

Per valutare se la tua necessità rientra fra le opzioni previste dal decreto contatta Confartigianato di Forlì allo 0543452906



Decreto Rilancio e Superbonus 110%: tutto su Ecobonus, Sisma Bonus, sconto in fattura e cessione del credito

Con l'approvazione definitiva da parte del Senato della Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), viene dato il tanto atteso via libera ai benefici fiscali del 110% che a questo punto attendono solo i due provvedimenti attuativi chiave da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti beneficiari delle detrazioni

Come previsto all'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio, le nuove detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati:

- ➔ dai condomìni;
- ➔ dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari - limitatamente all'ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- ➔ dagli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- ➔ dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- ➔ dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- ➔ dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le unità immobiliari escluse

Sono escluse dalla fruizione dei nuovi superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

- ➔ A/1: abitazioni di tipo signorile;
- ➔ A/8: abitazioni in ville;

- ➔ A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Sconto in fattura e cessione del credito: visto di conformità

È la parte più interessante relativa ai nuovi superbonus 110% e per la quale sono attesi i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico che entreranno nel dettaglio della documentazione richiesta (visto di conformità e asseverazione tecnica degli interventi).

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, infatti, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

Accesso alla detrazione, sconto in fattura e cessione del credito: l'asseverazione degli interventi

Per accedere ai superbonus 110% e per scegliere le due opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato. In particolare:

- ➔ per gli interventi che accedono all'ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all'Enea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, saranno stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
- ➔ per gli interventi che accedono all'sisma bonus 110%, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base

alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Asseverazione dei lavori e stato di avanzamento

L'asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:

- ➔ al termine dei lavori;
- ➔ per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto del MiSE di prossima approvazione. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Attestazioni e asseverazioni infedeli: le sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Tali soggetti devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le spese detraibili

Come previsto dal Decreto del MiSE (ancora in bozza e di prossima definizione, approvazione e pubblicazione), tra le spese detraibili sono previste quelle sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.

Superbonus 110% e Decreto Rilancio: il nuovo Ecobonus

Modifiche sostanziali sono state apportate all'art. 119 del Decreto Rilancio, soprattutto alla parte relativa agli incentivi per l'efficienza energetica. Cambiano, infatti, i tetti di spesa per gli interventi previsti per il miglioramento energetico. In particolare, si applica la detrazione fiscale del 110% alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

Tipologia di intervento 1 (trainante)

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Beneficiari

Edifici o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

- ➔ a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- ➔ a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- ➔ a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per

gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Requisiti specifici

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017

Tipologia di intervento 2 (trainante)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Beneficiari

Edifici condominiali

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- ➔ euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- ➔ a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Costi detraibili

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tipologia di intervento 3 (trainante)

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità

immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Beneficiari

Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento.

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.

Costi detraibili

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tipologia di intervento 4

Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo

14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché vitati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Ecobonus 110%: il rispetto dei requisiti per il nuovo superbonus

Per quanto concerne l'accesso al nuovo superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (trainanti e non), è previsto:

- ➔ il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- ➔ il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- ➔ la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Ecobonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni

Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Superbonus 110% e Decreto Rilancio: il nuovo Sisma Bonus

Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta

a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Per tali interventi, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, i costi della polizza possono essere portati in detrazione al 90%.

Dal superbonus 110% previsto per la riduzione del rischio sismico sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM n. 3274/2003.

Nulla viene specificato in merito ad un eventuale aumento di classe di rischio sismico con la conseguenza che il 110% spetta anche per il passaggio di una sola classe

Superbonus 110% e Sisma Bonus: sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici

Il superbonus del 110% è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Alberto Camporesi

camporesi@confartigianato.fo.it

Comparto benessere

Chiusura del 15 agosto

Si rammenta l'obbligo di chiusura per la giornata di sabato 15 agosto per le attività di Estetica, Acconciatura, Tatoo, Palestre, Massofisioterapia.

Per ulteriori informazioni contattare la referente di categoria, Fabiola Foschi allo 0543452844.